

DECISIONE (UE) 2020/1791 DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 2020

che autorizza la Francia ad applicare un'aliquota ridotta di determinate imposte indirette sul rum «tradizionale» prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 189/2014/UE del Consiglio ⁽²⁾ autorizza la Francia ad applicare al rum «tradizionale» prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione e venduto nella Francia continentale un'accisa di aliquota ridotta che può essere inferiore all'aliquota minima dell'accisa stabilita dalla direttiva 92/84/CEE del Consiglio ⁽³⁾, ma non può essere inferiore di oltre il 50 % all'aliquota normale dell'accisa nazionale sull'alcole. L'aliquota ridotta dell'accisa è limitata a un contingente annuale di 144 000 ettolitri di alcole puro. Tale autorizzazione scade il 31 dicembre 2020.
- (2) Il 18 ottobre 2019 le autorità francesi hanno chiesto alla Commissione di presentare una proposta di decisione del Consiglio intesa a prorogare i termini dell'autorizzazione di cui alla decisione n. 189/2014/UE con un contingente più elevato, per un ulteriore periodo di sette anni, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.
- (3) Date le dimensioni ristrette del mercato locale, le distillerie nelle quattro regioni ultraperiferiche oggetto di detta autorizzazione possono proseguire le loro attività soltanto se beneficiano di un accesso sufficiente al mercato della Francia continentale, che costituisce lo sbocco essenziale della loro produzione di rum (65 % del totale). La difficoltà per il rum «tradizionale» di competere sul mercato dell'Unione è riconducibile a due parametri: costi di produzione maggiori e imposte più elevate per bottiglia, visto che di norma il rum «tradizionale» viene commercializzato con un titolo alcolometrico superiore e in bottiglie più grandi.
- (4) I costi di produzione della catena di valore canna-zucchero-rum nelle quattro regioni ultraperiferiche interessate sono più elevati rispetto ad altre regioni del mondo. In particolare la grande distanza e la topografia e il clima difficili di tali quattro regioni ultraperiferiche hanno un impatto significativo sul costo degli ingredienti e della produzione. Inoltre, il costo del lavoro è superiore a quello dei paesi vicini poiché in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione è applicabile la legislazione sociale francese. Dette regioni ultraperiferiche devono inoltre rispettare le norme dell'Unione in materia di ambiente e di sicurezza, che comportano notevoli costi e investimenti non direttamente collegati alla produttività, anche se una parte di questi investimenti è finanziata dai fondi strutturali dell'Unione. Inoltre, le distillerie di dette regioni ultraperiferiche sono più piccole delle distillerie dei gruppi internazionali, generando costi di produzione più elevati per unità di prodotto.
- (5) Il rum «tradizionale» venduto nella Francia continentale è generalmente commercializzato in bottiglie più grandi (il 36 % del rum è venduto in bottiglie di 1 litro) e con un titolo alcolometrico superiore (da 40° a 59°), mentre i prodotti concorrenti a base di rum sono generalmente commercializzati in bottiglie da 0,7 litri a 37,5°. A sua volta, il titolo alcolometrico superiore comporta una maggiorazione delle accise, della «cotisation sur les boissons alcooliques» (meglio nota come «*vignette sécurité sociale*») (VSS) e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per litro di rum venduto. Pertanto un'aliquota di accisa ridotta, non inferiore di oltre il 50 % all'accisa nazionale standard sull'alcole, rimane proporzionata ai costi supplementari cumulativi derivanti dai costi di produzione più elevati e dalle accise, dalla VSS e dall'IVA più elevate.

⁽¹⁾ Parere del 6 ottobre 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Decisione n. 189/2014/UE del Consiglio, del 20 febbraio 2014, che autorizza la Francia ad applicare un'aliquota ridotta di determinate imposte indirette sul rum «tradizionale» prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione e che abroga la decisione 2007/659/CE (GU L 59 del 28.2.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 29).

